

COMUNE DI MARTIRANO

(Provincia di Catanzaro)

schema atto di

CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DI INFRASTRUTTURE DI POSA (TUBAZIONI)

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ----- del mese di -----con la presente privata scrittura a valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

- **Comune di MARTIRANO**, con sede in P/zza Vescovado, snc, Codice Fiscale e P.I.00366940799 rappresentato da Geom. Brasilino Marino, Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 , giusto decreto sindacale n. 2/2019, domiciliato per la carica presso la sede comunale, sita in MARTIRANO in P/zza Vescovado, snc;

E

Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A., (di seguito anche "Infratel"), Società con azionista unico, soggetta al controllo ed al coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (Invitalia.), con sede sociale in Roma, Via Calabria 46, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07791571008, capitale sociale € 1.000.000,00 i.v., rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante Ing. Lombardo Salvatore,

PREMESSO CHE

- 1) Il **Comune di MARTIRANO** è proprietario delle porzioni d'infrastruttura identificate dalle planimetrie in Allegato 1, parte integrante della presente Convenzione;
- 2) Infratel è una società di scopo costituita sulla base di una convenzione stipulata tra il Ministero delle Comunicazioni (ora Ministero per lo Sviluppo Economico) e Sviluppo Italia S.p.A. (ora Agenzia nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.) al fine di procedere all'attuazione del "Programma per lo sviluppo della Larga Banda", con l'obiettivo di favorire lo sviluppo d'infrastrutture in larga banda sul territorio nazionale, per

limitare, ridurre ed in prospettiva eliminare il digital divide esistente nelle aree sottoutilizzate del Paese attraverso la realizzazione e l'integrazione di reti abilitanti in banda larga da rendere disponibili ad operatori di telecomunicazioni ed alla Pubblica Amministrazione;

3) il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge n. 80/2005, dispone che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003 possano essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate del Paese e riconosce la Società Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. quale soggetto attuatore del Programma;

4) Infratel è titolare di autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni rilasciata ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimata, a far data dal 22 dicembre 2004, alla costruzione ed all'offerta agli operatori di telecomunicazioni ed alla Pubblica Amministrazione di infrastrutture di rete;

5) Infratel per il completamento e la continuità della propria rete, prevede il ricorso all'acquisizione, di diritti d'uso (nel seguito IRU: Indefeasible Right of Use) su Infrastrutture (Tubazioni) già esistenti, da integrare con la propria rete;

6) è volontà dell'Amministrazione Comunale concedere in uso l'infrastruttura descritta nell'Allegato 1 ad Infratel, per la durata di 15 anni, per l'installazione della rete pubblica di telecomunicazioni in corso di realizzazione e/o integrazione da parte di Infratel medesima;

7) con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27/09/2019 si è approvato il presente schema di concessione ed è stato disposto il rilascio di tale concessione in uso delle infrastrutture a favore di Infratel secondo quanto stabilito dai commi 6 e 12 dell'art. 88 del D.Lgs. 1-8-2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

8) si rende ora necessario formalizzare i rapporti tra **Comune di MARTIRANO** e Infratel;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Definizioni

Nella presente Convenzione e negli Allegati, salvo quanto diversamente indicato, i termini qui di seguito riportati avranno il seguente significato:

2.1 Apparato di Trasmissione: qualsiasi apparato, apparecchiatura o risorsa di proprietà o nella disponibilità di

Infratel, che consenta la trasmissione di segnali di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni;

2.2 Cavi Ottici: cavi contenenti fibre ottiche;

2.3 Cavidotti: i cavidotti costituiti da tubi idonei alla posa di Cavi Ottici e/o modificabili in tubi idonei alla posa di cavi ottici;

2.4 Condotto: una quota dell'Infrastruttura costituita da un tubo presente nei Cavidotti;

2.5 Condotto di Manovra: un Condotto dell'Infrastruttura dedicato all'utilizzo temporaneo da parte di tutti gli operatori che hanno diritto ad utilizzare l'Infrastruttura medesima. Tale Condotto viene utilizzato per consentire interventi di manutenzione sul Cavo in Fibra Ottica presente nel Condotto concesso in uso;

2.6 Fibre Ottiche: le coppie di fibre scure che saranno posate nei cavi ottici all'interno dei condotti;

2.7 Giorni: giorni solari, se non diversamente specificato;

2.8 Infrastruttura di posa: l'infrastruttura di rete idonea alla posa di cavi in fibra ottica costituita da Cavidotti con i relativi Pozzetti, all'interno dei quali Infratel alloggia Cavi Ottici e Giunti;

2.9 Pozzetti: i pozzetti o le camerette di transito o di giunzione installati lungo l'Infrastruttura all'interno dei quali transita il cavo a fibre ottiche, ed altri cavi relativi ad impianti comunali;

2.10 Punti Terminali del tracciato: le estremità di ciascun tracciato dei Condotti;

2.11 Specifiche Tecniche: le caratteristiche tecnico-funzionali dei Condotti riportate nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

ART. 3 – OGGETTO

Il **Comune di MARTIRANO**, in qualità di proprietario dell'infrastruttura, di seguito per brevità chiamato "**Concedente**", concede in uso ad Infratel (di seguito "**Concessionario**"), ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 1-8-2003 n. 259, le porzioni d'infrastruttura identificate dalle planimetrie in Allegato 1, parte integrante della presente Convenzione, allo specifico fine di posare al loro interno Cavi Ottici con i relativi sistemi di giunzione con le modalità ed obblighi di seguito specificati.

La consegna dei Condotti sarà effettuata entro 15 Giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione alla presenza congiunta del Responsabile di Area Tecnica e di un rappresentante di Infratel o persona opportunamente delegata e di essa verrà dato atto in apposito verbale di accettazione e presa in consegna.

L'esecuzione dei lavori di posa verrà effettuata da Infratel mediante imprese appaltatrici.

ART. 4 – DURATA

La Concessione ha la durata di 15 (quindici) anni, corrispondenti con l'anno solare, a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Alla scadenza la Concessione potrà essere rinnovata in forma esplicita per ulteriori 10 (dieci) anni, salvo disdetta da comunicarsi con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso a mezzo di raccomandata A.R.

Il **Concessionario** potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al **Concedente** mediante lettera raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 5 – MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA

Il **Concedente** potrà modificare, sospendere o esigere la restituzione dell'infrastruttura concessa, con un preavviso scritto di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla ricezione della lettera raccomandata A/R , per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza.

ART. 6 - DECADENZA

Il **Concessionario** decade dal diritto di occupare le infrastrutture in concessione nei casi di:

- mancato rispetto delle condizioni ed obblighi imposti con il presente atto di concessione;
- mancata osservanza delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali;
- violazione delle norme di cui all' art. 11 del presente atto, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione, limitatamente al bene in concessione;
- uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

La decadenza di cui al precedente comma non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il **Concessionario** si servirà del bene in concessione con dovuta diligenza ai fini delle proprie attività, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

Il **Concessionario** si obbliga a non cedere la proprietà delle porzioni d'infrastruttura in concessione in quanto il bene concesso è, resta e resterà di proprietà del **Concedente**.

Il **Concessionario** si obbliga, a proprie cura e spese, ad attrezzare l'infrastruttura concessa di cui all'Allegato 1, con idonei cavi in fibra ottica volti alla fornitura dei servizi al territorio coperto.

Il **Concessionario** si obbliga, inoltre, a proprie cura e spese, a predisporre e presentare le pratiche al fine dell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi necessari per l'attrezzamento dell'infrastrutture di cui al comma precedente, sollevando il **Concedente** da qualsiasi responsabilità, oneri e quant'altro, derivanti da eventuali inadempienze ed omissioni.

Il **Concessionario** si obbliga a rendere disponibili le fibre ottiche da esso posate nel bene concesso, nella modalità di affitto a breve o lungo termine o nella modalità di “concessione di diritti reali di uso esclusivo (IRU)”, a tutti gli Operatori di Telecomunicazioni che ne avvanzeranno richiesta; i prezzi d’affitto praticati ai richiedenti devono rispondere al concetto di non discriminazione assicurando, al contempo, il diritto di uguale accesso a tutti gli Operatori di Telecomunicazioni.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il **Concessionario** avrà la facoltà di installare e connettere alle Fibre Ottiche Apparati di Trasmissione e potrà pertanto utilizzare dette coppie di Fibra Ottica, non solo per implementare servizi ad uso proprio, ma anche servizi destinati a terzi, ivi compreso l’affitto di capacità trasmissiva. Il **Concessionario** potrà inoltre collegarsi ai Cavi Ottici che ha posato nei Condotti, al fine di effettuare derivazioni verso o da altri Cavi Ottici che sono nella sua disponibilità.

Qualora i pozzetti comunali non siano tecnicamente utilizzabili per alloggiare scorte o giunti Infratel potrà intercettare il cavidotto e realizzare nuovi pozzetti, previo consenso del **Concedente**.

Nel caso in cui, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, il **Concedente** non fosse più in grado di garantire al **Concessionario** l’accesso e l’uso dei Condotti e si rendesse necessario lo spostamento dei Cavi Ottici e Fibre Ottiche posate dal **Concessionario** nei Condotti stessi, il Comune stesso dovrà darne notizia al **Concessionario** con il massimo di preavviso consentito dalle circostanze e sarà tenuto a collaborare con il **Concessionario** per l’individuazione di una soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente, con oneri di spostamento del cavo in fibra ottica a carico del **Concessionario** medesimo. Per soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente si intende una nuova Infrastruttura di posa che mantenga inalterati i Punti Terminali del tracciato e le Specifiche Tecniche di cui all’Allegato 1. Nel caso in cui il **Concedente** non sia in grado di fornire una soluzione tecnica alternativa nella quale posare i cavi dovrà restituire ad Infratel l’indennizzo corrisposto ricalcolato in funzione delle annualità per le quali viene a mancare il diritto.

Il **Concedente** si obbliga a collaborare con il **Concessionario** per l’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura attraverso la semplificazione delle procedure amministrative volte al rilascio delle autorizzazioni di scavo.

Il **Concedente** autorizza fin da ora il **Concessionario**, per l’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura sul territorio, ad intercettare e/o integrare e/o modificare le porzioni d’infrastruttura in concessione. Tali attività quali, ad esempio, posa di un nuovo pozzetto di derivazione su un percorso già esistente ovvero allaccio di un nuovo percorso ad un pozzetto esistente, dovranno essere effettuate secondo il principio di conservazione del bene in concessione e dovranno essere

autorizzate, di volta in volta, attraverso l'approvazione di idoneo progetto e rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'ufficio Comunale Competente. Le modifiche richieste al bene in concessione s'intenderanno approvate dal **Concedente** all'atto del rilascio dell'autorizzazione di scavo o di esecuzione del lavoro.

ART. 9 - INDENNIZZO

Si stabilisce che l'utilizzo delle infrastrutture comunali esistenti, non sarà subordinato da indennizzi. Nell'Allegato 1 viene definito il tracciato dei cavidotti interessati dalla presente convenzione in complessivi **ml. 432,00**.

ART. 10 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il **Concessionario** dichiara di avere preso visione del bene in concessione e lo ritiene idoneo all'uso richiesto obbligandosi a restituirlo, alla scadenza del contratto, nello stato in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso e le eventuali modifiche apportate a seguito dell'estensione della rete.

Il **Concessionario** solleva il **Concedente** da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivare da fatti od omissioni di terzi.

ART. 11 - CESSIONE E SUBCONCESSIONE

Il bene in concessione, come descritto nell'Allegato 1, viene concesso ad Infratel affinché questa ne faccia solo uso diretto secondo le finalità della Società.

Non è pertanto consentita al **Concessionario** la cessione, la subconcessione, l'affitto, la locazione ovvero il trasferimento a qualunque titolo a terzi dell'occupazione o dell'uso, totale o parziale, del bene concesso che resta di proprietà del **Concedente**.

Infratel potrà, ai sensi dell'art. 1407 c.c., cedere la presente Convenzione e/o i diritti e gli obblighi da essa derivanti a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, soggetti a partecipazione pubblica ovvero a Consorzi e/o Società costituite tra Infratel e soggetti pubblici e/o a partecipazione pubblica, dando preventiva comunicazione al **Concedente** della cessione. A seguito della cessione, i suddetti soggetti si sostituiranno ad Infratel nei rapporti con il **Concedente** relativi ai diritti ceduti. I soggetti cessionari potranno a loro volta cedere i diritti acquisiti da Infratel alle stesse categorie di soggetti sopra indicate e con le stesse modalità sopra descritte.

Il **Concedente** si riserva il diritto d'ispezionare il bene concesso o farlo visitare a terzi. Il **Concessionario**, con preavviso scritto di almeno 48 ore, si rende disponibile all'assistenza nella fase della predetta ispezione.

ART. 12 - MANUTENZIONE

Eventuali lavori di manutenzione, ristrutturazione e o ampliamento degli impianti di proprietà comunale che coinvolgono pozzetti e cavidotti interessati dai cavi ottici di cui alla presente convenzione verranno effettuati dal **Concedente** con la collaborazione del **Concessionario**, il quale si impegna fin da ora ad eseguire tutti gli interventi necessari sul proprio cavo al fine di garantire l'esecuzione delle opere senza nessun addebito al **Concedente**.

Resta inteso che la manutenzione dei Cavi Ottici posati dal **Concessionario** nei Condotti sarà di esclusiva responsabilità e pertinenza del **Concessionario** medesimo. Il **Concessionario** si impegna per l'intera durata della Convenzione a tenere i Cavi Ottici installati in condizioni tali da non alterare lo stato di funzionalità dei Condotti e dei Pozzetti interessati oltre che degli impianti comunali ivi ubicati.

Eventuali interventi di manutenzione che dovessero rendersi necessari ai cavidotti e pozzetti per esigenze degli impianti comunali saranno eseguiti a spese e cure del **Concedente** dandone opportuno preavviso al **Concessionario**.

Eventuali interventi di manutenzione che dovessero rendersi necessari ai cavidotti e pozzetti per esigenze del **Concessionario** saranno eseguiti a spese e cure del **Concessionario** medesimo dandone opportuno preavviso al **Concedente**. Eventuali guasti che dovessero verificarsi sugli impianti e sul cavo a fibre ottiche per causa diretta o indiretta del cavidotto e degli impianti comunali ivi collocati il **Concedente** sarà tenuto indenne da qualsiasi risarcimento e/o promotore di azioni verso terzi responsabili dei danni, nei confronti di Infratel.

Per motivi di sicurezza qualsiasi intervento dovrà essere preceduto da apposita comunicazione da inviare a mezzo telefax o e-mail all'Ufficio Tecnico del Concedente, e dovrà essere eseguito solamente ad avvenuta presa d'atto di messa in sicurezza dell'impianto pubblico da parte del Concedente, a spese del Concessionario.

ART. 13 – VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELL'INFRASTRUTTURA

Il **Comune di MARTIRANO** ha libero accesso all'infrastruttura concessa in uso, attraverso propri tecnici e funzionari, sia per esigenze tecniche, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto della presente concessione in generale.

Per il Comune di MARTIRANO

Firma digitale

Per Infratel

Firma digitale

Elenco Allegati planimetrie
Allegato 1 a -1b – Strisce del tracciato